

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-437 del 01/03/2016
Oggetto	Società Agricola Gualdo S.r.l. allevamento suinicolo sito in Comune di Mercato Saraceno loc. Bacciolino via Romagna n. 35 - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modifica prescrizioni Determinazione n. 2553 del 17/09/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2016-443 del 01/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 580 del 01/12/2009, prot. n. 112380/2009, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Società Agricola Gualdo S.r.l. nella persona del legale rappresentante sig. Gianfranco Gasperini, nella qualità di gestore dell'impianto ubicato in Comune di Mercato Saraceno in via Romagna n. 35 in loc. Bacciolino, per la gestione dell'allevamento suinicolo di cui al punto 6.6B dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista la richiesta della Società Agricola Gualdo S.r.l. di modifica delle prescrizioni contenute nell'Allegato A) della Determinazione n. 2553 del 17/09/2015 presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA. in data 14/10/2015, prot. prov.le n. 88777/2015;

Vista la nota del 16/10/2015, prot. prov.le n. 89633/2015, con cui la Provincia, a seguito del ricevimento della comunicazione della Ditta sopracitata, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena ha tenuto in data 28/10/2015 una Conferenza dei Servizi (come da nota di convocazione prot. prov.le n. 89634 del 16/10/2015) nella quale sono state puntualmente esaminate le richieste di modifica avanzata da parte della Società Agricola Gualdo S.r.l.;

Vista la comunicazione art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. inviata dalla Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. prov.le n. 95126 del 05/11/2015 alla Società Agricola Gualdo S.r.l., con cui si comunicavano i motivi ostativi all'accoglimento di alcune delle richieste della Ditta;

Viste le osservazioni inviate dalla Ditta alla Provincia di Forlì-Cesena in data 13/11/2015 e 16/11/2015, acquisite rispettivamente al prot. prov.le n. 97659/2015 e n. 97811/2015, relative alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la nota del 22/12/2015, prot. prov.le n. 108269/2015, con cui la Provincia ha sospeso il procedimento fino al 31/01/2016 a seguito del ricorso presentato al TAR dalla Società Agricola Gualdo S.r.l. avverso la Determinazione n. 2553 del 17/09/2015 e pervenuto all'Amministrazione di Forlì-Cesena in data 25/11/2015 prot. prov.le n. 100526/2015, in quanto il procedimento di cui all'oggetto è relativo ad un atto presupposto, legato al ricorso presentato;

Dato atto che il TAR con ordinanza n. 472/2015 del 23/12/2015 non ha accolto l'istanza della

Società Agricola Gualdo S.r.l., pertanto si sono riattivati i termini del procedimento della modifica in oggetto;

Dato atto che Arpae ha tenuto in data 18/02/2016 una Conferenza dei Servizi (come da nota di convocazione Arpae prot. n. PGFC/2016/1559 del 08/02/2016) nella quale sono state puntualmente esaminate le osservazioni presentate da parte della Società Agricola Gualdo S.r.l.;

Tenuto conto degli esiti delle Conferenze dei Servizi tenutesi in data 28/10/2015 e 18/02/2016 riportati nei verbali;

Dato atto che i motivi ostantivi evidenziati nella comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. inviata dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Società Agricola Gualdo S.r.l., sulla base di quanto deciso nella Conferenza dei Servizi del 18/02/2016, non sono stati superati, pertanto permangono le motivazioni ostantive già evidenziate;

Precisato che relativamente al punto 4 del dispositivo della Determinazione n. 2553 del 17/09/2015 è stato indicato per mero errore materiale il capannone denominato G2, mentre la prescrizione si riferiva esclusivamente al capannone denominato G1, così come confermato al punto 1 del verbale relativo alla Conferenza dei Servizi del 28/10/2015;

Richiamata la Determinazione n. 2811 del 13/10/2015 (atto di diffida) con la quale si disponeva di:

- 1.1. **ripristinare, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto**, la canaletta adibita a convogliare il liquame in uscita dai capannoni fino all'impianto di trattamento, realizzando quanto indicato al paragrafo E.14 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI - tubazione di deflusso del liquame di cui alla Determina n. 2553/2015;
- 1.2. **condurre l'allevamento** secondo quanto autorizzato in AIA anche e con particolare riferimento all'utilizzo delle tubazioni di trasporto acqua e liquami, rimuovendo tutte le tubazioni non autorizzate e non indicate nella planimetria fornita dall'azienda in sede di modifica di AIA datata Luglio 2015, e provvedendo a **rimuovere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto**, tutti i tubi non autorizzati posizionati nell'alveo del Fiume Savio, ad eccezione di quello concessionato per l'attingimento, previa comunicazione a mezzo pec, da effettuarsi 5 giorni prima della data e ora di rimozione, ad Arpa, Comune di Mercato Saraceno, STB e Provincia al fine di predisporre idoneo presidio;

Vista la richiesta da parte della Società Agricola Gualdo S.r.l. di annullamento della prescrizione di cui al punto 1.2 della Determinazione n. 2811 del 13/10/2015 (diffida) sopra richiamata, inviata alla Provincia di Forlì-Cesena ed acquisita al prot. prov.le n. 109175 del 24/12/2015;

Vista la comunicazione di Arpae prot. n. PGCF/2016/1564 del 08/02/2016 nella quale si dà atto che la Ditta ha adempiuto alla diffida di cui alla Determinazione n. 2811 del 13/10/2015 e si precisa che permane l'obbligo di eliminazione dei tubi non autorizzati;

Dato atto che nella Conferenza dei Servizi del 18/02/2016 sono state puntualmente esaminate le osservazioni presentate da parte della Società Agricola Gualdo S.r.l. in merito alla diffida di cui sopra, rimandando la decisione in merito alla verifica dell'ottemperanza della Determinazione n. 2811 del 13/10/2015 (atto di diffida) al momento della valutazione dell'istanza presentata dalla Società Agricola Gualdo S.r.l. al Servizio Tecnico di Bacino in merito all'incremento della portata emunta dal fiume Savio;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Società Agricola Gualdo S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 580/2009 della Società Agricola Gualdo S.r.l., allevamento suinicolo sito in Comune di Mercato Saraceno in loc. Bacciolino via Romagna n. 35;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1 di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA relativa alle prescrizioni contenute nella determinazione n. 2553 del 17/09/2015 presentata dalla Società Agricola Gualdo S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Mercato Saraceno, in via Romagna n. 35, come di seguito precisato:

1.1 viene sostituito il paragrafo E.3 RACCOLTA DATI E COMUNICAZIONE TECNICHE dell'allegato A) della determinazione n. 2553 del 17/09/2015 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

""

E.3 RACCOLTA DATI E COMUNICAZIONI TECNICHE

Con periodicità annuale (**entro il mese di aprile, a partire dal 2010**) dovrà essere presentata alla Provincia e ad Arpae una relazione sugli esiti del Piano di monitoraggio e controllo espletato l'anno precedente contenente:

- la conferma dell'effettuazione degli autocontrolli programmati o le difficoltà incontrate;
- i casi di malfunzionamento o le anomalie riscontrate e gli interventi correttivi adottati, in particolare per le attività con livello di criticità elevato;
- i dati derivanti dai controlli programmati eseguiti da Arpae;
- un commento dell'andamento dei controlli ed eventuali proposte correttive del Piano di monitoraggio e controllo;
- una dichiarazione dei quantitativi dei vari mangimi utilizzati con i relativi tenori proteici, utilizzando la tabella a più righe della D.G.R. n. 2306/2009;
- una presentazione, nella relazione allegata a ciascun report, del calcolo della conversione in carne e del bilancio dell'azoto facente riferimento, oltre alla carne effettivamente prodotta, ai dati relativi al censimento iniziale e finale dei capi presenti in azienda con i relativi pesi reali (e non medi); in particolare la Ditta dovrà indicare il peso dei suini conferiti alla macellazione, allegando documenti ufficiali da cui risulti il peso dei capi in ingresso e di quelli venduti ai macelli o ad altri allevamenti e determinare il peso degli animali presenti in stalla sulla base dei numeri indicati nel registro veterinario, moltiplicando per peso medio di ogni singola categoria.

""

1.2 viene sostituito il paragrafo E.8 STOCCAGGIO DEI COMBUSTIBILI AGRICOLI E ALTRI MATERIALI dell'allegato A) della determinazione n. 2553 del 17/09/2015 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

""

E.8 STOCCAGGIO DEI COMBUSTIBILI AGRICOLI E ALTRI MATERIALI

A. Tutti i sistemi per lo stoccaggio dei combustibili agricoli debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali e di tettoia per evitare accumulo di acque meteoriche.

B. La cisterna interrata adibita allo stoccaggio di gasolio per uso riscaldamento (uffici e stalle) dovrà essere sottoposta a prova di tenuta ogni 5 anni, **effettuando la prima prova**

entro il 31/12/09.

C. I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida debbono essere tenuti in depositi idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati (la detenzione e l'uso dei prodotti fitosanitari è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005).

D. La detenzione e l'utilizzazione dei medicinali veterinari è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e i locali ed i depositi nei quali sono detenute le scorte di medicinali debbono essere idonei ed asciutti.

'''

1.3 viene sostituita la prescrizione "lavaggio capannoni" del paragrafo E.12 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'allegato A) della determinazione n. 2553 del 17/09/2015 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

'''(lavaggio capannoni)

Considerato che nell'ispezione effettuata in data 08/05/2015 si è rilevato che nei capannoni identificati con le sigle G1a e G1b la pavimentazione era imbrattata di deiezioni, e di conseguenza gli animali erano molto sporchi, la Ditta dovrà mantenere gli animali del capannone G1a e G1b in condizioni di pulizia accettabili utilizzando adeguati sistemi gestionali tali da mantenere i suini in adeguate condizioni di pulizia. Se necessario la Ditta dovrà pulire manualmente la zona di pavimento pieno verso la zona di pavimento grigliato, attivando l'impianto di nebulizzazione per limitare le temperature interne e permettere agli animali di individuare la zona di defecazione.

'''

1.4 viene sostituita la prescrizione "preparazione all'emergenza" del paragrafo E.20 REQUISITI IN MATERIA DI PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI dell'allegato A) della determinazione n. 2553 del 17/09/2015 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

'''(preparazione all'emergenza)

Nel caso di necessità di dover svolgere operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria o d'emergenza, il gestore provvede a richiedere l'intervento di ditte e/o artigiani abilitati.

In caso di perdite di liquame da vasche o concimaie si dovranno immediatamente creare arginature in terra per il loro contenimento.

In caso di emergenza ambientale, il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima Arpa telefonicamente (0547/350711) e a mezzo fax (0547/301874). Successivamente il Gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

Entro 60 giorni le tubazioni di plastica color arancione visibili presso l'area in cui verrà realizzato il nuovo bacino di accumulo delle acque superficiali e che costituiscono tubazioni/cavidotti per il passaggio di linee elettriche che erano a servizio dell'impianto di evaporazione, attualmente disattivate e scollegate da tutti gli impianti, dovranno essere rimosse e correttamente smaltite come rifiuto/recuperate. Tale intervento dovrà essere documentato inviando alla Provincia i relativi formulari di identificazione dei rifiuti.

Entro 60 giorni la cisterna interrata utilizzata per lo stoccaggio del gasolio (che era a servizio della centrale termica attualmente in disuso del capannone 7) e le relative tubazioni dovranno essere bonificate e la ditta dovrà trasmettere alla Provincia il relativo formulario di identificazione del rifiuto prodotto. Entro 1 mese dall'avvenuta bonifica, la ditta dovrà dichiarare all'Autorità Competente se intenda adibire la cisterna ad un altro utilizzo dopo la bonifica (es. stoccaggio di acqua piovana, antincendio, ecc.); in questo caso dovrà sottoporre la cisterna alla prova di tenuta quinquennale. Qualora la ditta non intenda più usare la cisterna, ed essa fosse tecnicamente rimuovibile, dovrà essere rimossa e smaltita/recuperata come rifiuto entro i successivi 6 mesi. Se durante le operazioni di rimozione dovesse risultare il superamento delle CSC la ditta dovrà procedere secondo le

indicazioni del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. n. 152/06. Se la cisterna non fosse tecnicamente rimuovibile, ciò dovrà essere dichiarato e motivato e, dopo la bonifica, essa dovrà essere inertizzata in modo opportuno.

""

- 2 di **stabilire** che rimane valida la Determinazione n. 2553 del 17/09/2015 ed il relativo Allegato A) per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
- 3 di **precisare** che non si accolgono le altre richieste presentate dalla Società Agricola Gualdo S.r.l. e che pertanto le seguenti parti della Determinazione n. 2553 del 17/09/2015 rimangono valide con le nuove tempistiche specificate ai punti che seguono;
- 4 di **riconfermare** in particolare le seguenti parti della Determinazione n. 2553 del 17/09/2015, con le tempistiche qui descritte:

""

E.15 STOCCAGGIO DEIEZIONI

A Il gestore dovrà detenere presso l'allevamento una planimetria dell'impianto, mantenuta aggiornata, dove sono indicati:

1. locali o spazi adibiti a deposito;
2. tipologia di materiali stoccati nei locali o negli spazi adibiti a deposito.

B. Non sono consentiti depositi o stoccaggi di effluenti di allevamento al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto.

Qualora l'azienda intenda aumentare il numero di capi allevati in relazione alla potenzialità massima allevabile i contenitori di stoccaggio dei liquami dovranno essere idoneamente adeguati.

(bacino di stoccaggio del liquame)

Entro 60 giorni dalla data del presente atto, presso il bacino di stoccaggio del liquame di capacità pari a 11.200 m³, dovrà essere installata una sonda ad alta sensibilità (funzionante ad es. con tecnica radar, oppure a ultrasuoni, o a microonde, laser, ecc.) idonea a misurare in continuo l'altezza del liquame nel bacino stesso e collegata ad un sistema di registrazione dei dati monitorati continuamente. I dati così registrati non potranno essere cancellati senza espressa autorizzazione dell'Autorità Competente.

La data e l'ora in cui sarà effettuata la taratura della strumentazione suddetta, con la quale verrà definito il livello 0 di inizio del monitoraggio, dovrà essere comunicata con congruo anticipo, a mezzo fax, ad Arpa per consentire di presenziare a tale operazione.

Il registro degli spandimenti dovrà essere integrato con un'apposita colonna riportante le misure dell'altezza del livello del liquame nel bacino di stoccaggio. In particolare dovranno essere eseguite e annotate sul registro misure di livello con la seguente frequenza:

1. il primo giorno del periodo di divieto di distribuzione;
2. l'ultimo giorno del periodo di divieto di distribuzione;
3. al termine di ogni giornata di spandimento;
4. comunque l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Scansione del registro degli spandimenti dovrà essere allegata ai reports trasmessi annualmente.

(impianto distribuzione effluenti)

Per quanto riguarda l'impianto di distribuzione degli effluenti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- **entro 30 giorni dalla data del presente atto**, il tubo di pescaggio del liquame dal lagone alla pompa almeno per il tratto compreso tra la pompa e l'orlo del lagone di stoccaggio, ed il tubo in uscita dalla pompa dovranno essere in acciaio. I due suddetti tratti di tubazione in acciaio dovranno essere continui, costituiti da un unico pezzo senza alcuna giuntura. Il bypass attualmente presente sul tubo in uscita dalla

pompa dovrà essere modificato come segue: il tubo a valle della saracinesca, attualmente in PET dovrà essere sostituito da un tubo in acciaio costituito da un unico pezzo senza alcuna giuntura, eccetto quelle necessarie ad inserirvi la saracinesca; detto tubo dovrà essere lungo in modo da prolungarsi per almeno 5 metri oltre l'orlo del lagone. La saracinesca sul bypass dovrà essere predisposta per l'apposizione di sigilli. Il tubo di pescaggio dal lagone e quello di scarico del bypass dovranno essere completamente privi di dispositivi che consentano di collegarli ad altre attrezzature atte ad effettuare prelievi di liquame dal lagone stesso. La saracinesca attualmente presente sulla porzione di tubo in acciaio in uscita dalla pompa ed a valle del contatore, dovrà essere rimossa ed il punto di innesto della stessa dovrà essere chiuso con tappo metallico a vite predisposto per l'apposizione di sigilli. La flangia immediatamente a valle della suddetta saracinesca, che collega il tubo in acciaio in uscita dalla pompa col tubo in PET diretto ai terreni di spandimento, dovrà essere predisposta per l'apposizione di sigilli.

Appena realizzato il suddetto adeguamento, la Ditta dovrà comunicarlo ad Arpa, a mezzo fax, in modo che possano essere apposti i sigilli sulla saracinesca, sul tappo e sulla flangia.

[omissis]

'''

- 5 di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Società Agricola Gualdo S.r.l., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 6 di **dare atto** che la ditta in merito al capannone G1 dovrà rispettare quanto segue
 - il capannone G1 dovrà essere adeguato modificandolo strutturalmente in modo da adottare una delle MTD previste. In alternativa si potrà mantenere l'assetto strutturale realizzato senza preventiva autorizzazione, adottando altre MTD su una parte dell'impianto o su tutto l'impianto stesso, previa quantificazione della riduzione delle emissioni di ammoniaca conseguibile o quantificazione di altri benefici ambientali conseguibili a titolo di compensazione. Qualora ci si orienti verso MTD finalizzate ad ottenere una riduzione delle emissioni di ammoniaca, questa dovrà essere almeno pari al 10% rispetto alla situazione post-modifica;
 - entro 30 giorni dal rilascio della presente modifica, la ditta dovrà presentare alla Provincia una relazione descrittiva che indichi le MTD che verranno adottate, quantificando la riduzione delle emissioni di ammoniaca conseguibile;
 - qualora la proposta della ditta venga approvata, entro i 45 giorni successivi tali MTD dovranno essere realizzate;
- 7 di **dare atto** che si rimanda la decisione in merito alla verifica dell'ottemperanza della Determinazione n. 2811 del 13/10/2015 (atto di diffida) al momento della valutazione dell'istanza presentata dalla Società Agricola Gualdo S.r.l. al Servizio Tecnico di Bacino in merito all'incremento della portata emunta dal fiume Savio;
- 8 di **precisare** che il presente atto va ad integrare la Delibera di Giunta Provinciale n. 580 del 01/12/2009, prot. n. 112380/2009 che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 9 di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 580 del 01/12/2009, prot. n. 112380/2009, ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 10 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 11 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società

Agricola Gualdo S.r.l.;

- 12 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Mercato Saraceno, all'Azienda USL di Cesena ed al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, nonché alla Società Agricola Gualdo S.r.l..

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**
Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.